

REGOLAMENTO DI

POLIZIA URBANA

Approvato con Atto Consiliare n. 35 del 16.1.2000 - In vigore dal 29.4.2000

Sommario

CAPO I PRINCIPI GENERALI

1. Disciplina della polizia urbana
2. Vigilanza per l'applicazione delle norme di polizia urbana
3. Disposizioni di carattere generale per le licenze e concessioni previste dal presente regolamento

CAPO II DISPOSIZIONI GENERALI

4. Inquinamento atmosferico e delle acque
5. Occupazione di suolo pubblico
6. Divieto di campeggio
7. Modalità per il carico e lo scarico delle merci
8. Scarico di rottami e di detriti
9. Collocamento di tavoli, sedie e piante ornamentali sull'area pubblica
10. Installazione di tende solari
11. Installazione di vetrine
12. Esposizione di merci e derrate all'esterno dei negozi
13. Commercio su aree pubbliche
14. Proiezioni, audizioni e spettacoli su aree pubbliche
15. Installazioni di chioschi e edicole
16. Divieto di giochi sul suolo pubblico
17. Collocamento di condotti

CAPO III NETTEZZA DEI CENTRI ABITATI

18. Disposizioni di carattere generale
19. Obblighi dei concessionari di occupazione di aree pubbliche
20. Disposizioni per i commercianti su aree pubbliche ed esercenti mestieri girovaghi
21. Disposizioni riguardanti i negozi e gli esercizi pubblici
22. Trasporto di materiale di facile dispersione
23. Sgombero della neve
24. Divieto di lavatura e riparazione dei veicoli ed autoveicoli su aree pubbliche
25. Divieto dell'esercizio di attività artigiana ed industrie su aree pubbliche
26. Pulizia delle vetrine
27. Disposizioni riguardanti gli animali da allevamento e da stalla
28. Divieto di getto di opuscoli o foglietti

CAPO IV DECORO DEI CENTRI ABITATI

29. Manutenzione degli edifici
30. Collocamento dei cartelli ed iscrizioni
31. Collocamento di targhe o lapidi commemorative
32. Ornamento esterno ai fabbricati
33. Depositi in proprietà privata
34. Lavatura ed esposizione di biancheria e panni

35. Spolveramento di panni e tappeti
36. Bestie macellate e trasporto carni
37. Pattumiere e recipienti con rifiuti
38. Viali e giardini pubblici
39. Vasche e fontane
40. Recinzioni di terreni confinanti col suolo pubblico

CAPO V QUIETE PUBBLICA

41. Inquinamento acustico
42. Esercizio dei mestieri, arti ed industrie
43. Impianti di macchinari
44. Produzione di odori, gas, vapori nauseanti o inquinanti
45. Funzionamento di apparecchiature nelle abitazioni
46. Rumori nei locali pubblici e privati
47. Uso di strumenti sonori
48. Schiamazzi, grida e canti sulle pubbliche vie
49. Detenzione di cani o altri animali
50. Suono delle campane
51. Sale da ballo, cinema e ritrovi
52. Spettacoli itineranti. Sagre. Feste. Cantieri.

CAPO VI NORME DI SICUREZZA NEGLI ABITATI

53. Sostanze liquide esplosive, infiammabili o combustibili
54. Requisiti dei depositi e dei locali di vendita di combustibili
55. Detenzione di combustibili in case di abitazione od altri edifici
56. Accatastamento di legna e di altro materiale infiammabile nei cortili e scantinati
57. Accensione di polveri, liquidi infiammabili e fuochi artificiali
58. Animali pericolosi
59. Trasporti di oggetti incomodi o pericolosi
60. Manutenzione dei tetti, dei cornicioni e dei canali di gronda negli edifici
61. Manutenzione di aree di pubblico transito
62. Segnalazione e riparazioni di opere in costruzione
63. Materiale di demolizione
64. Insegne, persiane, vetrate di finestre
65. Ripari ai pozzi, cisterne e simili

CAPO VII DISPOSIZIONI ANNONARIE PER GLI ESERCIZI PUBBLICI

66. Orari degli esercizi commerciali
67. Criteri di cui all'art.8 del D.Lgs.114/98 relativi alle medie strutture di vendita
68. Pesature delle merci - Disciplina degli involucri
69. Vendita e scorta delle merci
70. Vendita del pane
71. Vendita di angurie, cocomeri, castagne e simili
72. Merce venduta in pacchi o contenitori chiusi – Surrogati
73. Esalazioni di merce
74. Tabella per la vendita del combustibile
75. Requisiti dei locali di vendita

CAPO VIII DISPOSIZIONI PER IL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

- 76. Esercizio del commercio su aree pubbliche
- 77. Preavviso di cessazione di servizio
- 78. Trasporto delle merci destinate ai luoghi di vendita
- 79. Vendita e somministrazione di generi alimentari su aree pubbliche

CAPO IX
DISPOSIZIONI PER I MESTIERI GIROVAGHI

- 80. Esercizio di mestieri girovaghi
- 81. Esercizio di guide pubbliche
- 82. Baracche per pubblici spettacoli
- 83. Durata e revoca della licenza comunale per i mestieri ambulanti

CAPO X
MANIFESTAZIONI CON CORTEI

- 84. Cortei funebri
- 85. Processioni - Manifestazioni

CAPO XI
SANZIONI

- 86. Accertamento delle violazioni e sanzioni
- 87. Rimessa in pristino ed esecuzione di ufficio
- 88. Sequestro e custodia di mezzi e materiali che abbiano causato infrazioni
- 89. Sospensione delle licenze

CAPO XII
DISPOSIZIONI FINALI

- 90. Entrata in vigore

CAPO I
PRINCIPI GENERALI

Art. 1
Disciplina della polizia urbana

La polizia urbana è disciplinata dal presente regolamento e dalle altre norme speciali ad essa attinenti, secondo la legge 08/06/90 n. 142 e successive modificazioni.

Essa attende alla tutela dell'integrità del pubblico demanio comunale ed a quella di un decoroso svolgimento della vita cittadina, garantendo la libertà dei singoli dal libero arbitrio di altri, contribuendo alla sicurezza dei cittadini e sovrintendendo al buon andamento della comunità, disciplinando attività e comportamento dei cittadini.

Le norme del regolamento di polizia urbana per gli spazi e luoghi pubblici sono estese agli spazi e luoghi privati soggetti a servitù di pubblico uso ed aperti al pubblico, compresi i portici, i canali ed i fossi fiancheggianti le strade.

Art. 2
Vigilanza per l'applicazione delle norme di polizia urbana

Al servizio di polizia urbana sovrintende il Sindaco ed i controlli in materia sono svolti dalla Polizia Municipale e dagli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria di cui all'art. 57 CPP, nell'ambito delle rispettive mansioni.

Gli appartenenti alla Polizia Municipale, nell'esercizio delle loro funzioni, potranno accedere negli atri, nelle scale, nei pubblici esercizi, nei negozi, negli spacci, nei laboratori, nelle officine, negli stabilimenti e locali annessi, nei locali pubblici in genere e dovunque si svolga attività sottoposta alla vigilanza comunale, con obbligo di inoltrare notizia all'autorità giudiziaria competente per i fatti costituenti reato ovvero di accertare ogni violazione amministrativa.

Art. 3
Disposizioni di carattere generale per le licenze e concessioni previste dal presente regolamento

Le autorizzazioni, concessioni, nulla osta, permessi, licenze, rilasciate in base al presente regolamento, saranno in ogni caso rilasciate per iscritto e accordate:

- a) personalmente al titolare;
- b) senza pregiudizio dei diritti di terzi;
- c) con l'obbligo del concessionario di riparare tutti i danni derivanti dalle opere ed occupazioni permesse e di tenere sollevato il Comune concedente da qualsiasi azione intentata da terzi per il fatto della concessione data;
- d) con riserva all'Amministrazione di imporre, in ogni tempo, nuove condizioni che si rendessero necessarie nel pubblico interesse, sospendendo o revocando quanto concesso;
- e) con facoltà di revoca o sospensione in qualsiasi momento nel caso di abuso.

Le domande di concessione o di autorizzazione di cui agli articoli del presente regolamento dovranno essere redatte in carta legale.

CAPO II

DISCIPLINA DELLE ACQUE PUBBLICHE E DEL SUOLO PUBBLICO

Art. 4

Inquinamento atmosferico e delle acque

La vigilanza sull'inquinamento atmosferico e delle acque è disciplinata, oltre che dal vigente T.U. delle Leggi Sanitarie 27/07/34 n. 1265 (artt. 202, 216, 218, 227), dalle particolari norme legislative per la tutela dall'inquinamento da impianti termici, dall'esercizio di industrie, da veicoli a motore e per la tutela delle acque, nonché da quelle del regolamento comunale d'igiene.

Art. 5

Occupazione di suolo pubblico

Salvo quanto previsto dalle disposizioni del Codice della Strada, l'occupazione del suolo pubblico è disciplinato dall'apposito regolamento comunale per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e per l'applicazione della relativa tassa.

Art. 6

Divieto di campeggio

Sulle aree pubbliche e su quelle private non specificamente autorizzate è vietato il campeggio in ogni sua forma (tenda, roulotte, camper, ecc.), sia di singoli sia di gruppi di persone.

Sono consentite soste per periodi in ogni caso inferiori alle 24 ore.

Art. 7

Modalità per il carico e lo scarico delle merci e/o materiali

Le autorizzazioni di carico e scarico di merci e/o materiali si intendono subordinate alla necessità che tali operazioni siano effettuate sul suolo pubblico. In tali casi di necessità e ove tali operazioni richiedano tempo di ingombro del suolo pubblico, occorre ottenere uno speciale permesso dell'Autorità Comunale, la quale può subordinare la concessione alla osservanza di speciali modalità ed anche ricusarla per i motivi di tutela della circolazione e di conservazione della pavimentazione stradale.

Le operazioni di cui trattasi, se regolarmente autorizzate, devono essere compiute con sollecitudine, senza interruzioni ed evitando ogni danno od imbrattamento al suolo pubblico.

In ogni caso, effettuate le operazioni di carico e scarico, il suolo deve essere ripulito da chi ha effettuato le operazioni predette.

In caso di inosservanza, l'Autorità Comunale potrà provvedere direttamente, salvo rivalsa di spesa verso gli inadempienti e senza pregiudizio delle responsabilità di questi ultimi per eventuali danni a terzi.

Art. 8

Scarico di rottami e di detriti

E' vietato scaricare rottami e detriti di qualsiasi specie se non nei luoghi designati dall'Amministrazione Comunale; in caso di violazione si applicano le disposizioni del D.Lgs. 05/02/97 n.22 e successive modificazioni.

Qualsiasi trasporto attraverso le vie dei centri abitati di materiali provenienti da demolizioni o da scavi di qualsiasi genere dovrà essere eseguito con veicoli atti ad evitare spargimento o polverio.

Art. 9

Collocamento di tavoli, sedie e piante ornamentali sull'area pubblica

L'autorizzazione ad occupare marciapiedi, banchine, giardini pubblici ed aree soggette a pubblico passaggio con tavoli, sedie, piante ornamentali od altro può essere concessa davanti ai negozi soltanto a favore dei gestori dei negozi stessi e durante le ore in cui questi sono aperti.

Nella concessione sarà precisato il periodo della occupazione stessa.

I marciapiedi e le banchine possono essere occupate nella misura e con le modalità consentite dal Codice della Strada.

L'amministrazione comunale può negare la concessione, anche qualora le misure minime fossero rispettate, quando vi si oppongano ragioni di viabilità e di sicurezza del traffico o di altri motivi di pubblico interesse.

I tavoli e le sedie da esporre davanti ai pubblici esercizi devono essere solidi, decorosi, uniformi, a colori intonati e sempre puliti.

Art. 10

Installazione di tende solari

L'installazione di tende solari è sempre subordinata a comunicazione scritta da inviare al competente Ufficio Edilizia Privata, secondo quanto prescritto dal vigente Regolamento Edilizio.

Tutte le tende dovranno essere mobili e collocate in modo da non nascondere la pubblica illuminazione, i cartelli indicatori delle vie, i quadri delle affissioni pubbliche od ogni altra cosa destinata alla pubblica visibilità, specialmente se d'interesse artistico.

Art. 11

Installazione di vetrine

L'installazione di vetrine e simili nel suolo pubblico è sempre subordinata all'autorizzazione del competente ufficio comunale, da rilasciarsi secondo le prescrizioni del Regolamento Edilizio.

In caso di riparazioni o di modificazioni del piano stradale che richiedessero la temporanea rimozione di mostre, vetrine od altro oggetto occupante il suolo pubblico, i concessionari sono obbligati ad eseguire tale rimozione e la ricollocazione in pristino, con le modifiche rese necessarie dalle nuove condizioni del piano stradale, a tutte loro spese, rischio e pericolo.

Art. 12

Esposizione di merci e derrate all'esterno dei negozi

Le occupazioni del suolo o spazio pubblico per esposizione di merci o derrate all'esterno dei negozi sono tassativamente vietate.

Art. 13

Commercio su aree pubbliche

Il commercio su aree pubbliche è regolato dal D.Lgs. 31/03/98 n. 114 e dalle modalità di esercizio emanate dalla Regione con L.R. 03/03/99 n.9 ed è consentito soltanto sulle aree e con i limiti stabiliti dal Regolamento com.le per la disciplina dello svolgimento dell'attività commerciale su aree pubbliche.

Art. 14

Proiezioni, audizioni e spettacoli su aree pubbliche

Ferme le prescrizioni della legge di Pubblica Sicurezza circa il rilascio delle licenze per spettacoli, proiezioni o trattenimenti all'aperto sul suolo pubblico, non potranno erigersi palchi o tribune per feste, spettacoli, giuochi o rappresentazioni, se non dietro specifico e particolare permesso dell'Autorità comunale.

Ad installazione avvenuta e prima dell'utilizzo, la struttura dovrà essere sottoposta a collaudo tecnico.

Art. 15 Installazione di chioschi ed edicole

Ferme le prescrizioni in materia dettate dal Regolamento Edilizio, l'autorizzazione per erigere sul luogo pubblico edicole e chioschi, ovvero per installare posti di rivendita di qualsiasi merce non può essere accordata quando ne derivi ostacolo alla circolazione dei

veicoli e dei pedoni o diminuzioni della visibilità agli incroci e curve e dovrà al riguardo essere sempre sentito il parere del Comando di Polizia municipale.

In ogni caso l'installazione potrà essere consentita solo nei limiti ed alle condizioni in materia previste dal Codice della Strada e relativo regolamento di esecuzione.

Art. 16 Divieto di giochi sul suolo pubblico

Salvo quanto previsto dal Codice della Strada, sul suolo pubblico adibito a transito sia di veicoli che pedonali è vietato giocare con oggetti o con animali e compiere qualsiasi esercitazione sportiva quando ciò costituisca pericolo per la pubblica incolumità e intralcio alla circolazione.

E' assolutamente vietato, sul suolo pubblico adibito al transito dei veicoli, l'uso di pattini, skate-board e simili.

E' vietato lanciare pietre od altri oggetti comunque atti ad offendere o danneggiare persone o cose, sia a mano che con qualsiasi altro strumento.

Art. 17 Collocamento di condutture

Il collocamento e la riparazione di condutture dell'energia elettrica e di gas, l'impianto di linee telefoniche e di cavi in genere sono concesse in seguito a regolare domanda ed in base alle disposizioni legislative ed alle particolari norme dei regolamenti comunali che saranno indicate nel relativo permesso da accordarsi, dietro parere dell'ufficio tecnico comunale, ferma l'osservanza delle prescrizioni in vigore per la tassa sulla occupazione di spazio ed aree pubbliche.

Il concessionario avrà l'obbligo di rimuovere le condutture a sue spese su semplice richiesta dei competenti uffici comunali quando ciò occorra per esigenze di pubblico servizio, per riparazione del suolo e degli edifici pubblici.

Lo stesso concessionario potrà essere obbligato a provvedere alle necessarie opere per mantenere in buono stato le installazioni eseguite.

Sono a carico del concessionario tutte le opere occorrenti per riparare i guasti cagionati dalla posa, manutenzione e riparazione dei fili e dei sostegni, per ripristinare il suolo, gli intonaci degli edifici, la copertura del tetto, e ciò sia all'atto dell'impianto che in seguito.

I concessionari, nell'esecuzione dei lavori, dovranno attenersi alle istruzioni che, al riguardo, saranno date dall'ufficio tecnico comunale, al quale dovranno quindi comunicare il luogo ed il giorno in cui si darà inizio al lavoro.

Gli stessi dovranno altresì concordare con il Comando di Polizia municipale i tempi e le modalità per l'esecuzione dei lavori.

Allorquando le condotte, le tubazioni e gli impianti, di cui ai commi precedenti, a giudizio dell'Amministrazione comunale, non presentassero più sufficienti garanzie di isolamento e di funzionamento, le medesime dovranno essere sostituite o riparate a spese dei proprietari in modo da eliminare qualsiasi pericolo o inconveniente. In caso di inadempienza di questi, l'Amministrazione può provvedere direttamente a spese degli stessi proprietari.

L'Amministrazione comunale si riserva di procedere, in ogni tempo alla verifica dello stato di isolamento e di manutenzione di tali linee, condotte, tubazioni e impianti: a tale scopo i concessionari dovranno mettere a disposizione del Comune il personale ed il materiale necessario a loro spese.

CAPO III NETTEZZA DEI CENTRI ABITATI

Art. 18 Disposizione di carattere generale

Ferme restando le vigenti disposizioni di igiene, tutti i luoghi aperti al pubblico soggetti a servitù di pubblico passaggio od anche luoghi privati in vista al pubblico debbono essere tenuti costantemente puliti e sgombri da qualsiasi materiale ed in stato decoroso. A tale fine è proibito deporvi o lasciarvi cadere in qualsiasi ora del giorno e della notte, acqua, spazzatura, avanzi di erbaggi e di frutta, materiale di demolizione e di rifiuto, ovvero di occupare ed ingombrare in qualsiasi maniera il suolo.

Se un'area di proprietà privata è oggetto di abbandono o depositi incontrollato di qualsiasi materiale da parte di terzi, è facoltà dell'Amministrazione comunale obbligare il proprietario alla recinzione dell'area, previa pulizia della medesima; in quest'ultimo caso si applicano le disposizioni dell'art.14/3 del D.Lgs. 05/02/97 n.22 e successive modificazioni.

Art. 19 Obblighi dei concessionari di occupazione di aree pubbliche

E' proibito agli esercenti di caffè, bar, latterie e simili che occupano suolo pubblico mediante tavoli e sedie o in qualsiasi altro modo di gettare, lasciar cadere o non vietare che cada sul suolo pubblico alcun residuo o rifiuto che possa comunque sporcare, imbrattare od insudiciare il suolo stesso. In ogni caso la relativa pulizia del suolo di cui sopra e' a carico del concessionario e deve essere effettuata immediatamente.

Art. 20 Disposizioni per i commercianti su aree pubbliche ed esercenti mestieri girovaghi

E' proibito ai venditori su aree pubbliche, ai raccoglitori e incettatori di stracci, carta e simili di gettare o abbandonare sul suolo pubblico alcun residuo o rifiuto di qualsiasi natura.

Art. 21 Disposizioni riguardanti i negozi ed i pubblici esercizi

E' proibito ai titolari di negozi, di esercizi, di bar e simili esistenti al piano terreno spargere o accumulare sulle pavimentazioni dei portici, delle vie e delle piazze le immondizie e rifiuti provenienti dalle loro attività.

Ogni esercente provvede alla pulizia del tratto di marciapiede antistante al suo esercizio.

Art. 22 Trasporto di materiale di facile dispersione

Il trasporto di qualsiasi materiale di facile dispersione, come sabbia, terra e detriti, sostanze in polvere, liquidi e semiliquidi e simili deve essere effettuato su veicoli atti al trasporto in modo da evitarne la dispersione sul suolo pubblico.

Per sostanze polverose o per materiali di facile dispersione per azione del vento il carico dovrà essere convenientemente coperto in modo che le stesse non abbiano a sollevarsi nell'aria.

Ai trasgressori, oltre alla sanzione che sarà loro inflitta, è fatto obbligo di provvedere alla immediata pulizia del suolo pubblico. Se nel caricare o scaricare merci o qualsiasi oggetto per comodo delle abitazioni od attività poste lungo le pubbliche vie vengono a cadere materie di qualsiasi specie sul suolo pubblico, queste dovranno essere immediatamente rimosse a cura e sotto la responsabilità di coloro che hanno ricevuto le merci od oggetti per i quali venne ad insudiciarsi il suolo pubblico.

Art. 23 Sgombero della neve

E' vietato lo scarico sul suolo pubblico della neve dai cortili. Solamente nei casi di assoluta urgenza e necessità verificata ed accertata e sotto prescritte cautele potrà essere autorizzato il getto della neve dai tetti, dai terrazzi e dai balconi sulle piazze.

Gli obblighi di cui sopra incombono altresì agli esercenti di negozi, di esercizi, di bar e simili esistenti al piano terreno.

Art. 24 Divieto di lavatura e riparazione dei veicoli ed autoveicoli su aree pubbliche

E' proibito in luoghi pubblici ed aperti al pubblico la lavatura delle vetture e degli autoveicoli in genere.

Sono altresì vietate in luoghi pubblici od aperti al pubblico le riparazioni dei veicoli, autoveicoli e simili, salvo se determinate da forza maggiore o cause fortuite.

Art. 25 Divieto dell'esercizio di attività artigiana ed industrie su aree pubbliche

E' proibito lavorare sulle porte delle abitazioni, attività o magazzini, e comunque esercitare qualsiasi attività o mestiere sul suolo pubblico senza preventiva e specifica autorizzazione dell'autorità competente.

Art. 26 Pulizia delle vetrine

L'occupazione con scale o sgabelli del suolo pubblico antistante i negozi per eseguire la pulizia delle vetrine è consentita, senza speciale autorizzazione, dalla chiusura serale sino alle ore 9,30 del mattino e per il tempo strettamente necessario allo svolgimento delle operazioni.

Art. 27 Disposizioni riguardanti gli animali da allevamento e da stalla

E' vietato lasciar vagare entro l'abitato qualsiasi specie di animale da allevamento e da stalla, come pure tenere nei luoghi pubblici od aperti al pubblico, nelle terrazze, nei balconi e cortili gli animali di cui sopra, con o senza gabbione. Eventuali deroghe potranno essere concesse, dai competenti uffici comunali che ne stabiliscono i limiti e le condizioni limitatamente alle frazioni e borghi prevalentemente rurali.

I ricoveri per gli animali da cortile devono essere ubicati ad una distanza superiore a 15 mt. rispetto alle pubbliche vie ed ai fabbricati destinati a civile abitazione.

Art. 28

Divieto di getto di opuscoli o foglietti

E' vietato nelle strade, piazze o spazi pubblici o comunque aperti al pubblico, il getto di opuscoli, foglietti ed altri oggetti.

CAPO IV
DECORO DEI CENTRI ABITATI

Art. 29
Manutenzione degli edifici

I proprietari dei fabbricati devono mantenere in buono stato di conservazione le porte delle case e dei negozi nonché gli infissi prospicienti l'esterno, gli androni e le scale. In modo particolare dovranno essere curate le inferriate dei giardini e qualsiasi altra recinzione dei medesimi. Essi hanno altresì l'obbligo di provvedere ai restauri dell'intonaco ed alla rinnovazione della tinta dei rispettivi fabbricati ogni volta ne sia riconosciuta la necessità dall'Autorità comunale.

E' fatto obbligo a chiunque proceda a verniciatura di porte, finestre o altro, o ad imbiancatura in genere, di apporre visibili segnali ed avvisi per evitare danni ai passanti.

I proprietari sono inoltre responsabili della conservazione e pulizia delle targhe dei numeri civici. Uguali obblighi incombono ai proprietari d'insegne.

Per la tinteggiatura e la ripulitura degli edifici si dovranno osservare le norme contenute nel vigente Regolamento Edilizio.

E' vietato apporre o disegnare sui muri esterni e sulle porte scritti, segni o figure, come pure insudiciare, macchiare, tingere con colori, con carbone od altra materia, i muri degli edifici e le porte esterne, i monumenti ed i manufatti pubblici.

Il Dirigente del settore competente disporrà per l'immediata cancellazione a spese del trasgressore.

I proprietari dei fabbricati hanno inoltre l'obbligo di provvedere all'estirpamento dell'erba lungo tutto il fronte dello stabile e lungo i relativi muri di cinta per tutta la loro lunghezza e altezza.

Art. 30
Collocamento di cartelli ed iscrizioni

Salve le norme del regolamento sulla pubblicità e pubbliche affissioni, il collocamento dei cartelli e delle iscrizioni di qualunque specie, anche luminose, ed in genere di ogni opera esteriore a carattere permanente o temporaneo è subordinato all'autorizzazione comunale e potrà essere vietato a tutela della estetica cittadina, della bellezza panoramica e per rispetto all'arte ed alla storicità dei luoghi.

Sulle facciate degli edifici dichiarati di importanza monumentale, anche se di semplice interesse locale, non sarà di regola consentita l'apposizione di iscrizioni ed insegne. Tuttavia potrà concedersi, caso per caso, che l'apposizione sia fatta entro l'ambito delle luci e delle porte o comunque in modo tale che si armonizzi col carattere artistico del fabbricato.

Nei luoghi e negli edifici predetti è vietata altresì l'affissione di manifesti di avvisi o di qualunque mezzo di pubblicità in genere.

Art. 31
Collocamento di targhe o lapidi commemorative

Prima di collocare monumenti, targhe o lapidi commemorative lungo vie, sulle piazze pubbliche o comunque in altri luoghi aperti al pubblico è necessario ottenere l'autorizzazione dell'Amministrazione comunale, salva l'osservanza delle disposizioni di legge e di regolamento al riguardo.

A questo scopo dovranno sempre essere presentati in tempo utile i disegni, i modelli e le fotografie delle opere, i testi delle epigrafi e quanto altro potrebbe essere richiesto nel caso. L'Amministrazione comunale nel concedere il permesso potrà anche riservarsi di sottoporre a collaudo le opere.

Art. 32
Ornamento esterno ai fabbricati

Gli oggetti di ornamento (come vasi da fiori, sostegni di tende, ombrelloni da sole, ecc.) posti sulle finestre o balconi devono essere opportunamente assicurati in modo da evitarne la caduta.

Nell'innaffiare i vasi da fiori posti su finestre o balconi si deve evitare la caduta dell'acqua sul suolo pubblico o sulle abitazioni sottostanti.

Art. 33
Depositi in proprietà privata

Nelle proprietà private esposte alla pubblica vista è vietato il collocamento od il deposito di qualsiasi cosa che, a giudizio insindacabile dell'Autorità Comunale, nuoccia all'estetica ed al decoro dei centri abitati.

Art. 34
Lavatura ed esposizione di biancheria e panni

La lavatura della biancheria, dei panni e simili non è permessa fuori dei locali e recinti privati.

E' vietato distendere ed appendere per qualsiasi motivo biancheria o panni fuori delle finestre, sui terrazzi e balconi prospicienti vie pubbliche e luoghi aperti al pubblico.

Art. 35
Spolveramento di panni e tappeti

E' vietato scuotere, spolverare e battere tappeti panni od altri oggetti simili, dai balconi e dalle finestre delle abitazioni prospicienti pubbliche vie e piazze.

Art. 36
Bestie macellate e trasporto carni

Salvo quanto è prescritto dalle leggi e dai regolamenti in materia igienico-sanitaria e veterinaria, è vietato esporre fuori delle botteghe bestie macellate e parti di animale.

Il trasporto delle carni macellate deve essere eseguito con mezzi o recipienti coperti, autorizzati dal competente Ufficio veterinario.

Art. 37
Pattumiere e recipienti con rifiuti

E' vietato depositare e porre in luoghi pubblici od aperti al pubblico pattumiere e recipienti contenenti rifiuti domestici o comunque immondizie od altri oggetti.

E' fatto obbligo di inserirli negli appositi cassonetti destinati alla raccolta degli stessi; qualora il contenitore più prossimo all'abitazione risultasse pieno, è fatto obbligo di utilizzare il primo cassonetto utile.

Per le infrazioni si applicano le sanzioni del D.Lgs. 22/97.

Art. 38
Viali e giardini pubblici

Nei viali e giardini pubblici è vietato:

- a) introdursi nelle parti riservate ai soli pedoni con veicoli in genere, compresi i velocipedi;
- b) condurre cani non assicurati da guinzaglio e sprovvisti di museruola. La persona che li conduce deve essere munita di idonea attrezzatura per l'immediata rimozione delle deiezioni solide;
- c) calpestare le aiuole fiorite od erbose;
- d) guastare o sporcare i sedili, danneggiare le siepi, salire sugli alberi, danneggiare o staccare rami, piante, fiori, foglie, frutti;
- e) collocare baracche ed altre cose fisse o mobili o comunque occupare i pubblici luoghi salvo specifica autorizzazione dell'Autorità comunale;
- f) dedicarsi a giuochi che possono recare molestia, pericolo o danno alle persone o che siano stati espressamente vietati dalla autorità;
- g) svolgere competizioni sportive nei viali o giardini pubblici, salvo autorizzazione.

Fatti salvi i divieti e le limitazioni previsti dal Codice della Strada, è consentito ai bambini l'uso dei tricicli, piccole biciclette provviste di ruotine laterali posteriori stabilizzatrici, automobiline a pedale, monopattini o di altri giocattoli che non arrechino disturbo o danno a persone o cose.

Le norme suddette, in quanto applicabili, valgono anche nel caso di piante, aiuole e simili esistenti nelle vie, piazze ed altre aree pubbliche dei centri abitati.

Art. 39 Fontane pubbliche

E' vietato utilizzare l'acqua delle fontanelle pubbliche per uso che non sia strettamente connesso al consumo personale sul posto, né attingerla con tubi od altri espedienti. In prossimità delle fontanelle è vietato il lavaggio di veicoli, animali, indumenti e simili.

E' altresì vietato bagnarsi, lavarsi o effettuare altre operazioni di pulizia personale nelle vasche o presso le pubbliche fontane, o attingere acqua dalle pubbliche vasche con qualunque sistema.

Art. 40 Recinzioni di terreni confinanti col suolo pubblico

I proprietari dei terreni confinanti col suolo pubblico potranno essere obbligati dal Sindaco a recingere solidamente la proprietà privata quando ciò si renda necessario per la sicurezza o nel pubblico interesse.

La recinzione dovrà realizzarsi in modo conforme a quanto disposto dal vigente Regolamento Edilizio.

E' comunque assolutamente vietato di effettuare le recinzioni con filo di ferro spinato o con altri materiali che possano costituire pericolo per i passanti.

CAPO V QUIETE PUBBLICA

Art. 41 Inquinamento acustico

Fatte salve le disposizioni di legge e di regolamento esistenti in materia di inquinamento acustico, a migliore tutela della pubblica quiete è stabilito quanto prescritto dal presente capo.

Art. 42

Esercizio dei mestieri, arti ed industrie

Chi esercita un'arte, mestiere o industria o esegue lavori con l'uso di strumenti meccanici deve comunque evitare disturbo alla pubblica e privata quiete.

Salva speciale autorizzazione in deroga, è vietato esercitare mestieri che siano causa di rumore o di disturbo dalle ore 20 alle ore 7 del mattino.

Comunque, nella vicinanza di strutture sanitarie, di scuole, di istituti di educazione, chiese, uffici pubblici, ecc. è assolutamente vietato l'esercizio di mestieri o attività qualsiasi che rechino disturbo, salvo casi di necessità contingente da autorizzarsi di volta in volta.

Il Sindaco può ordinare maggiori limitazioni, se i rumori od il disturbo possono recare problemi di carattere sanitario.

I servizi tecnici municipali, su reclamo degli interessati o di ufficio, accertano la natura dei rumori e adottano i necessari provvedimenti affinché le industrie e le attività rumorose eliminino i rumori stessi o riducano l'orario di lavoro.

Nei casi di riconosciuta assoluta impossibilità della coesistenza degli esercizi di cui trattasi con il rispetto dovuto alla pubblica quiete, l'Autorità comunale può vietare l'esercizio dell'arte, dell'industria e dei mestieri rumorosi ed ordinare il trasloco degli esercizi o mestieri stessi.

Le norme limitative di cui innanzi valgono anche per coloro che esercitano mestieri o altre attività che comportino l'uso di sostanze ritenute nocive.

Art. 43

Impianto di macchinari

L'impianto di esercizi con macchine azionate da motori o dall'opera dell'uomo in fabbricati destinati a civile abitazione o nelle immediate vicinanze dei medesimi è, di massima, vietato.

Eventuali eccezioni devono essere preventivamente autorizzate dall'Autorità comunale.

Art. 44

Produzione di odori, gas, vapori nauseanti o inquinanti

E' vietata la produzione e diffusione entro il perimetro urbano di odori, gas, vapori nocivi alla pubblica salute ovvero che risultino nauseanti per la comunità.

Oltre i provvedimenti previsti dalle leggi penali e dalle norme contro l'inquinamento atmosferico, il Sindaco potrà adottare tutti quei provvedimenti che la situazione contingente potrà richiedere, prescrivendo impianti di depurazione e, in caso di recidiva ed inosservanza, disponendo, su parere della competente Autorità sanitaria, la sospensione dell'attività inquisita.

Art. 45

Funzionamento di apparecchiature nelle abitazioni

Nelle abitazioni potranno esser usati apparecchi che producano rumore o vibrazioni di limitata entità e tali da non arrecare disturbo al vicinato.

L'Autorità comunale ha facoltà di prescrivere limitazioni nei casi particolari.

E' vietato ai conducenti di veicoli a motore di provarne, nelle pubbliche strade o nelle aree private comprese nella zona urbana il relativo funzionamento, accelerando in modo eccessivo o spingendo il motore a tutto gas, provocando rumori, scoppi e rumori inutili.

Art. 46
Rumori nei locali pubblici e privati

Nei locali pubblici e privati, comprese le abitazioni, è vietato produrre o lasciare produrre rumori o suoni di qualunque specie che possano recare comunque disturbo ai vicini. A tale limitazione è pure soggetto l'uso degli apparecchi radio e televisivi.

Art. 47
Pubblicità fonica ed uso di strumenti sonori

Salvo quanto previsto dal Codice della Strada in materia di pubblicità sonora per mezzo di veicoli, per le vie, spiazzi pubblici o aperti al pubblico è vietata qualsiasi forma di pubblicità per mezzo di altoparlanti o altri apparecchi sonori e di amplificazione.

E' vietato l'uso di sirene o di altri strumenti sonori. Negli stabilimenti industriali l'uso delle sirene è consentito per la segnalazione dell'orario di inizio e di cessazione del lavoro e comunque all'interno della fascia oraria compresa tra le ore 7 e le ore 20; il suono delle sirene non può perdurare ogni volta più di 30 secondi.

Le predette disposizioni non si applicano ai casi interessanti le Autorità militari, di pubblica sicurezza e di pubblici servizi.

Art. 48
Schiamazzi, grida e canti sulle pubbliche vie

Se eccedenti i limiti di normale tollerabilità, sono vietate le grida, gli schiamazzi ed i canti nelle vie e piazze, tanto di giorno che di notte, nonché le grida e i suoni nell'interno dei pubblici locali.

Art. 49
Detenzione di cani o altri animali

E' vietata, nei centri abitati del Comune, la detenzione in abitazioni, stabilimenti, negozi, magazzini, cortili e giardini, di cani o di altri animali che disturbino la pubblica quiete, specialmente di notte, con insistenti e prolungati latrati, con guaiti o altrimenti.

Nei casi suddetti gli agenti di Polizia Municipale, oltre ad accertare la trasgressione a carico del proprietario o del detentore, lo diffideranno ad attenersi in futuro alle disposizioni di cui sopra e, se del caso, a ricercare ogni possibile rimedio atto ad evitare che l'animale rechi disturbo.

Nei luoghi pubblici o comunque aperti al pubblico transito è vietato far circolare cani od altri animali se non assicurati al guinzaglio e muniti di idonea museruola. I cani da guardia e di grossa taglia in genere dovranno essere tenuti in modo da non aggredire o mordere chicchessia. La persona che conduce il cane dovrà essere munita di idonea attrezzatura per l'immediata rimozione delle deiezioni solide.

I cani abbandonati e quelli che non siano convenientemente custoditi saranno affidati alle apposite strutture di accoglienza; sono a carico dell'eventuale proprietario tutte le spese di mantenimento.

Art. 50
Suono delle campane

Il suono delle campane è proibito da un'ora dopo il tramonto del sole all'alba, fatta eccezione per l'annuncio delle funzioni prescritte dai riti religiosi.

Comunque nelle prime ore della giornata e nella serata le campane stesse potranno essere suonate con suono sommesso.

Art. 51

Sale da ballo, cinema e ritrovi

Le sale da ballo, i cinema ed i ritrovi devono essere muniti di idonea autorizzazione ed attivati in modo tale che i suoni non possano essere percepiti all'esterno. Qualora fossero gestiti all'aperto, l'Ufficio competente, nel concedere l'autorizzazione, accerta che l'attività non rechi disturbo alla quiete pubblica, impartendo e prescrivendo tutte le condizioni del caso.

Sono fatte salve le disposizioni dettate in materia dal D.P.C.M. 18/09/97.

Art. 52

Spettacoli itineranti. Sagre. Feste. Cantieri.

Gli esercenti lo spettacolo viaggiante, gli organizzatori di sagre, feste e simili, i titolari di cantieri devono presentare all'Autorità comunale preventiva comunicazione circa il rispetto (o la richiesta di deroga) dei limiti di emissioni sonore previsti per la specifica zona di esercizio.

CAPO VI

NORME DI SICUREZZA NEGLI ABITATI

Art. 53

Sostanze liquide esplosive, infiammabili e combustibili

Salvo quanto espressamente disposto dalla legislazione e dalle norme speciali in materia, senza autorizzazione dell'Autorità comunale è vietato tenere nell'abitato materiali esplosivi, infiammabili e combustibili per l'esercizio della minuta vendita, nonché depositi di gas di petrolio liquefatti,.

Agli effetti del presente articolo sono considerati combustibili, oltre a quelli propriamente detti quali la legna da ardere, carboni ed oli combustibili, anche il legname in opera, fieno, paglia, carta, cartoni, cotone, fibre vegetali in genere, sughero, tessuti, materiale da imballaggio, zolfo, caucciù, gomme elastiche, plastiche e derivati.

La licenza potrà essere negata quando dagli accertamenti dell'Ufficio tecnico comunale non dovessero risultare sufficienti condizioni di sicurezza e così pure nel caso in cui le eventuali opere e provvidenze imposte per l'allestimento dei locali non fossero attuate.

Art. 54

Requisiti dei depositi e dei locali di vendita di combustibili

I depositi ed i luoghi di vendita di combustibili solidi, liquidi o gassosi devono essere a piano terreno, con ingresso dalla pubblica via o dal cortile.

Di norma i depositi e magazzini di capienza superiore ai 1000 mc. dovranno essere tenuti fuori del centro abitato.

Art. 55

Detenzione di combustibili in case di abitazione od altri edifici

Nei sotterranei di case di abitazione sarà concessa la sola detenzione di combustibili strettamente necessari per il riscaldamento del fabbricato e per gli usi domestici degli inquilini o per forni di pane, pasticcerie o simili, a condizione che siano rispettate le specifiche normative previste in materia.

Le finestre ed aperture dei sotterranei verso gli spazi pubblici devono essere munite di serramenti e vetri e di reticolati in ferro a maglia fitta, così da impedire il gettito di incentivi infiammabili. Nei solai sono vietati depositi di combustibili o di qualsiasi altra materia di facile combustione.

Nei vani scala, nei corridoi e ballatoi di disimpegno di abitazioni non si possono depositare materiali facilmente combustibili, materiali di imballaggio, casse o altri ingombri che ostacolano il passaggio alle persone.

Per gli impianti e le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi ai sensi delle leggi e disposizioni in vigore, dovranno osservarsi le prescrizioni tecniche impartite dal Comando provinciale dei Vigili del Fuoco. Per tali impianti dovrà essere rilasciato il "certificato di prevenzione incendi".

Art. 56

Accatastamento di legno e di altro materiale infiammabile nei cortili e scantinati

E' vietato accatastare o tenere accatastate allo scoperto, nei cortili circondati da fabbricati da più di due lati, legno, paglia e qualsiasi altra materia di facile accensione, se non adottando le cautele che caso per caso l'Autorità comunale riterrà di dover prescrivere.

E' pure vietato costituire depositi di materiale infiammabile negli scantinati.

Art. 57

Accensione di polveri, liquidi infiammabili e fuochi artificiali

Nell'ambito dell'abitato nessuno può, senza speciale autorizzazione, accendere polveri o liquidi infiammabili, fuochi artificiali, falò e simili o fare spari in qualsiasi modo o con qualunque arma.

E' pure proibito gettare in qualsiasi luogo di pubblico passaggio, fiammiferi od altri oggetti accesi.

Art. 58

Animali pericolosi ed esotici

Tutti gli animali che costituiscono pericolo per l'incolumità dei cittadini non potranno essere introdotti nei centri abitati se non trasportati su idonei veicoli e con ogni precauzione atta ad impedirne la fuga ed ogni pericolo di danno alle persone e seguendo l'itinerario più breve per raggiungere i luoghi di destinazione.

Gli animali feroci come tigri, leoni ecc. dovranno essere trasportati in solide gabbie chiuse da ogni lato, in modo da evitare che possano offendere i passanti. Tale precauzioni sono necessarie anche se si tratta di animali addomesticati.

Per quanto riguarda la detenzione dei cani si rimanda alle disposizioni del precedente art. 51 del presente Regolamento.

Art. 59

Trasporto di oggetti incomodi o pericolosi

Il trasporto di vetri eccedenti la lunghezza di cm. 50 deve effettuarsi in opportuni telai che ne fronteggino gli estremi.

Il trasporto di ferri acuminati non può effettuarsi se alle estremità non siano stati collocati gli opportuni ripari. Il trasporto di oggetti comunque pericolosi deve in ogni caso effettuarsi previa adozione delle opportune cautele onde evitare danni alle persone.

Art. 60

Manutenzione dei tetti, dei cornicioni e dei canali di gronda negli edifici

I tetti, i cornicioni, i fumaioli, le balconate, i terrazzi e simili dovranno essere mantenuti in buono stato e convenientemente assicurati in guisa da evitare qualsiasi caduta di tegole, lastre, pietre o altro materiale qualsiasi.

E' fatto obbligo ai proprietari di edifici di impedire gocciolamento di acqua o neve dai tetti o dai canali di gronda su suolo pubblico.

L'Amministrazione può prescrivere particolari lavori ritenuti necessari dall'Ufficio tecnico comunale.

In caso di non ottemperanza alle prescrizioni, i lavori potranno essere eseguiti di ufficio con rivalsa delle spese.

Art. 61

Manutenzione di aree di pubblico transito

Qualunque guasto o rottura, che si verifichi sul pavimento o griglie o telai dei portici o marciapiedi di proprietà privata soggetta a servitù di pubblico passaggio deve essere prontamente riparato a cura e spese del proprietario il quale deve comunque segnalare il guasto all'Autorità comunale.

Uguale obbligo e' fatto agli utenti di griglie, telai, botole e simili esistenti sul luogo pubblico.

Art. 62

Segnalazione e riparazione di opere in costruzione

Quando venga ad intraprendersi una costruzione nuova ed il riattamento e la demolizione di edifici o simili, dovranno osservarsi le prescrizioni impartite con la concessione edilizia rilasciata.

Queste dovranno osservarsi sino alla ultimazione dell'opera e durante la notte si terrà acceso ed affisso uno o più segnali luminosi a giudizio dell'Ufficio Tecnico Comunale.

I ponteggi di servizio dei cantieri edili dovranno essere realizzati secondo le normative di sicurezza esistenti in materia (Legge 494/96).

Art. 63

Materiale di demolizione

E' proibito gettare in basso sulla pubblica via o in luoghi adiacenti, sia da ponti di servizio che dall'interno delle fabbriche, i materiali di demolizione od altro, che dovranno essere smaltiti secondo le disposizioni del D.Lgs. 22/97.

Art. 64

Insegne, persiane, vetrate di finestre

Le insegne, le persiane e le vetrate delle finestre devono essere bene e solidamente assicurate.

Le persiane che si affacciano su suolo pubblico o comunque soggetto a pubblico transito, quando aperte, devono essere stabilmente fermate al muro mediante un fisso e sicuro congegno di ferro od altro idoneo mezzo.

Art. 65

Ripari ai pozzi, cisterne e simili

I pozzi, le cisterne e simili devono avere le bocche e le sponde munite di parapetto con sportello ordinariamente chiuso ed altri ripari atti e capaci di impedire che vi cadono persone, animali, oggetti e materiali qualsiasi.

CAPO VII

DISPOSIZIONI ANNONARIE PER GLI ESERCIZI PUBBLICI

Art. 66

Orari degli esercizi commerciali

I titolari di attività commerciali e di esercizi pubblici devono rispettare i criteri per la determinazione degli orari previsti dalle disposizioni vigenti in materia.

Art. 67

Criteri di cui all'art.8 del D.Lgs.114/98 relativi alle medie strutture di vendita

Per l'apertura, il trasferimento di sede e l'ampliamento della superficie fino ai limiti previsti per la media distribuzione si deve fare riferimento all'art.8 del D.Lgs.114/98. Il termine entro il quale le domande devono ritenersi accolte qualora non venga comunicato il provvedimento di diniego, nonché tutte le altre norme atte ad assicurare trasparenza e snellezza dell'azione amministrativa e la partecipazione al procedimento ai sensi della L.241/90 e successive modifiche, è fissato in 90 giorni.

Le condizioni per il rilascio dell'autorizzazione per le medie strutture di vendita sono quelle di cui all'art.9 del Regolamento Regionale n.4 del 26/07/99, nonché all'art.10 del D.Lgs.114/98.

Oltre alle condizioni previste al precedente comma, tra più domande di autorizzazione per medie strutture di vendita, concorrenti nella stessa area commerciale, aree quali individuate dal vecchio piano del commercio, dovranno tenersi di conto dei seguenti criteri:

- la priorità è riservata alle richieste formulate da operatori già titolari di autorizzazione nel Comune
- sia nel caso di ampliamento di superficie, con o senza trasferimento di sede, sia nel caso di concentrazione di due o più esercizi, la priorità è accordata all'esercizio o esercizi che hanno superficie iniziale complessiva maggiore.

Art. 68

Pesatura delle merci - Disciplina degli involucri

Tutte le merci dovranno essere pesate al netto, usando bilance e misure sempre pulite e collocate in luogo ben esposto alla luce ed alla vista del compratore.

Per gli involucri degli alimenti posti in commercio debbono osservarsi le norme igieniche per gli imballaggi destinati a venire a contatto con gli alimenti ai sensi delle vigenti norme.

Art. 69

Vendita e scorta delle merci

In nessun caso può essere rifiutata la vendita delle merci e delle derrate anche se richiesti in misura minima; è inoltre vietato rifiutare la vendita per accaparramento ed occultamento dei prodotti. I rivenditori devono costantemente essere muniti, specie se trattasi di generi alimentari, di sufficienti quantitativi di merce tali da corrispondere alle normali richieste del pubblico.

Art. 70

Vendita del pane

Il pane posto in vendita deve essere custodito in appositi recipienti difesi dagli insetti e situati in modo da vietarne la manipolazione e la scelta da parte degli acquirenti.

La consuetudine di vendere il pane in pezzi o a forme, non esime l'esercente, se l'acquirente lo domandi, dall'obbligo di pesare il pane all'atto della vendita e di consegnare la quantità richiesta al prezzo unitario stabilito per chilogrammo.

Per il pane posto in vendita dovranno indicarsi qualità e prezzo in modo ben visibile nell'esercizio.

Art. 71

Vendita di angurie, cocomeri, castagne e simili

Senza idonea autorizzazione comunale è vietata la vendita sulla strada, sulle piazze e nei luoghi pubblici di prodotti stagionali come cocomeri, castagne, uva ecc. nonché di derivati da simili prodotti.

Art. 72

Merce venduta in pacchi o contenitori chiusi. Surrogati

Gli esercenti che vendono merce di qualsiasi genere confezionata in pacchi o in contenitori chiusi hanno l'obbligo di indicare in modo ben visibile, sopra ogni pacco o contenitore, il peso o misura della merce che esso contiene, la qualità, il nome commerciale ed il prezzo.

I generi alimentari preparati con surrogati devono chiaramente indicarne la composizione e la percentuale di surrogato contenuta.

Art. 73

Esalazioni di merce

I rivenditori di merci che emanano esalazioni devono adottare idonei ed efficaci misure affinché siano attenuate mediante immersioni nell'acqua e rinnovazione frequente di essa, nonché l'eventuale conservazione delle merci suddette in speciali contenitori.

Art. 74

Tabella per la vendita del combustibile

I commercianti di combustibile dovranno tenere esposta nei propri negozi in modo ben visibile, oltre ai cartellini indicante il prezzo di vendita al minuto di ogni tipo di combustibile, anche una tabella con l'indicazione di tutte le varietà di combustibili messi in vendita.

Art. 75

Requisiti dei locali di vendita

Il commercio in negozio deve essere esercitato in locali riconosciuti igienicamente idonei.

L'esercizio dovrà essere arredato con proprietà e decoro, sistemato secondo le prescrizioni che saranno impartite caso per caso in relazione al genere del commercio che si effettua.

CAPO VIII

DISPOSIZIONI PER IL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

Art. 76

Esercizio del commercio su aree pubbliche

L'esercizio del commercio su aree pubbliche è consentito nelle località e nei giorni stabiliti dal Regolamento comunale per la disciplina dello svolgimento dell'attività commerciale su aree pubbliche.

Art. 77

Preavviso di cessazione di servizio

Il titolare di qualsiasi autorizzazione comunale che intende cessare la sua attività dovrà darne partecipazione all'Autorità comunale.

Art. 78

Trasporto delle merci destinate ai luoghi di vendita

I venditori in forma itinerante, nel trasportare la merce o nell'attraversare o percorrere vie e piazze o spazi pubblici in cui è vietata la vendita, dovranno tenere le merci coperte e non esercitare la vendita.

Art. 79

Vendita e somministrazione di generi alimentari su aree pubbliche

La vendita e la somministrazione di generi commestibili, prodotti dolciari e bevande, gelati compresi, è soggetta, oltre alla autorizzazione comunale, alla vigilanza del competente servizio di igiene pubblica.

CAPO IX

DISPOSIZIONE PER I MESTIERI GIROVAGHI

Art. 80

Esercizio di mestieri girovaghi

Non si possono esercitare mestieri girovaghi nel territorio del Comune, sia abitualmente che occasionalmente, se prima non sia stata rilasciata la prescritta licenza dell'Autorità Comunale, anche se l'interessato sia già munito del certificato di iscrizione nel registro per i mestieri girovaghi.

E' vietato l'esercizio di mestieri girovaghi fuori dai luoghi appositamente destinati o individualmente assegnati.

A chiunque eserciti mestieri girovaghi nei luoghi autorizzati è vietato di importunare i passanti con l'offerta di merci o di servizi e di richiamare l'attenzione con grida o schiamazzi.

Art. 81

Esercizio di guide pubbliche

L'esercizio del mestiere di guida è subordinato ad autorizzazione comunale.

Sulla autorizzazione rilasciata saranno indicati quali siano i musei i monumenti e le gallerie che le guide sono autorizzate ad illustrare.

Art. 82

Baracche per pubblici spettacoli

Senza specifica autorizzazione comunale non si potranno collocare baracche, chioschi per pubblici spettacoli, divertimenti popolari o per qualsiasi altro analogo scopo, nemmeno sulle aree di proprietà privata.

Le baracche, gli spazi annessi e ogni altra simile costruzione permessa temporaneamente, secondo le disposizioni degli articoli precedenti, dovranno essere mantenute pulite ed in perfette condizioni igieniche a cura dei concessionari, secondo le prescrizioni generali e quelle che potranno volta per volta essere stabilite dalla civica Amministrazione.

Ai concessionari è vietato:

- a) attirare il pubblico con richiami molesti e rumorosi;
- b) tenere aperte le baracche oltre gli orari stabiliti dai regolamenti locali o fissati nell'autorizzazione.

Art. 83

Durata e revoca della licenza comunale per i mestieri ambulanti

Le licenze per mestieri ambulanti sono annuali o temporanee e la loro durata deve risultare dall'atto di concessione.

Di regola, quando non sia altrimenti limitato, per coloro che esercitano abitualmente il mestiere nel territorio del Comune la durata sarà di un anno e potrà essere riconfermata di anno in anno su domanda del titolare.

La licenza sarà revocata a coloro che contravvengano reiteratamente alle disposizioni delle leggi e dei regolamenti o non tengano un contegno corretto nell'esercizio del mestiere o non osservino le diverse condizioni alle quali il permesso fu subordinato.

Inoltre la revoca avviene quando il titolare abbia ceduto ad altri la licenza oppure non abbia usufruito personalmente della stessa, salvo che ciò derivi da motivi temporanei di salute fatti constatare mediante certificato medico da esibire all'Ufficio di Polizia Municipale.

CAPO X

MANIFESTAZIONI CON CORTEI

Art. 84

Cortei funebri

I cortei funebri, muovendo dall'obitorio ospedaliero o dall'abitazione dell'estinto o dal luogo dove comunque si trova il feretro, dovranno percorrere l'itinerario più breve, rispettando le eventuali particolari disposizioni dell'Autorità ed i divieti imposti dalla segnaletica stradale, sino a raggiungere il luogo dove il corteo deve essere sciolto.

Ove ritenuto necessario la Polizia Municipale provvederà ad effettuare idoneo servizio di viabilità.

Art. 85

Processioni - Manifestazioni

Le processioni o altre manifestazioni religiose che prevedono cortei di persone o di autoveicoli dovranno seguire gli itinerari preventivamente concordati con il Comando di Polizia Municipale e comunque non in contrasto con la segnaletica vigente nel Comune.

Sarà di norma garantita la presenza della Polizia Municipale per l'espletamento di idoneo servizio.

CAPO XI

SANZIONI

Art. 86
Accertamento delle violazioni e sanzioni

Le trasgressioni alle norme del presente regolamento sono accertate dagli ufficiali ed agenti di Polizia Municipale nonché dagli ufficiali ed agenti di Polizia Giudiziaria.

Quando le violazioni non costituiscono reato saranno punite con sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di L. 50.000 (Euro 25,82) ad un massimo di L. 300.000 (Euro 154,94), oltre alle eventuali spese del procedimento; la misura delle sanzioni è aggiornata ogni due anni in base all'intera variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati.

Ai sensi dell'art. 16 della Legge 24/11/81 n. 689 e dell'art. 107 del T.U. 03/03/34 n. 383 e successive modificazioni ed integrazioni, per le violazioni al presente regolamento è ammesso il pagamento liberatorio di una somma in misura ridotta pari al doppio del minimo edittale o ad un terzo del massimo della sanzione prevista, oltre alle eventuali spese del procedimento; il pagamento in misura ridotta è consentito all'atto della contestazione da parte del trasgressore o di altro obbligato nelle mani dell'agente accertatore oppure entro il termine di sessanta giorni dalla data di contestazione o notificazione della violazione.

Entro il termine di trenta giorni dalla data di contestazione o notificazione della violazione, gli interessati possono far pervenire al Sindaco scritti difensivi e documenti e possono chiedere di essere sentiti dalla medesima autorità.

Nel caso di mancata presentazione di scritti difensivi e di omesso pagamento in misura ridotta si applicheranno le procedure di cui alla Legge 24/11/81 n. 689.

Art. 87
Rimessa in pristino ed esecuzioni di ufficio

Oltre al pagamento della sanzione prevista, il Dirigente del settore competente può ordinare la rimessa in pristino e disporre, in caso di inottemperanza nei termini, l'esecuzione di ufficio a spese degli interessati.

Sono fatti salvi i poteri di intervento del Sindaco quando ricorrano gli estremi di contingibilità ed urgenza di cui all'art.38 della Legge 08/06/90 n. 142.

Art. 88
Sequestro e custodia di cose

All'atto dell'accertamento dell'infrazione i funzionari e gli agenti potranno procedere al sequestro cautelare delle cose che servono o furono destinate a commettere l'infrazione e dovranno procedere al sequestro cautelare delle cose che ne sono il prodotto, sempre che le cose stesse appartengano a persona obbligata per l'infrazione.

Nell'effettuare il sequestro si dovranno osservare i modi ed i limiti previsti dal Codice di Procedura Penale per il sequestro di polizia giudiziaria.

In materia dovranno comunque osservarsi le norme della Legge 24/11/81 n. 689 e del D.P.R. 22/07/82 n. 571 e relative successive modifiche ed integrazioni.

Le cose sequestrate saranno conservate nella depositaria comunale o presso altro depositario indicato nel verbale di sequestro.

Il relativo verbale va trasmesso sollecitamente all'Autorità competente.

Art. 89
Sospensione delle licenze

Indipendentemente dalle sanzioni previste dalla legge e dal presente regolamento, al trasgressore in possesso di una concessione o autorizzazione del Comune sarà inflitta la sospensione della concessione o della autorizzazione nei casi seguenti:

- a) per recidiva nella inosservanza delle disposizioni del presente regolamento attinenti alla disciplina dell'attività specifica del concessionario;
- b) per la mancata esecuzione delle opere di rimozione, riparazione o ripristino conseguenti alla infrazione commessa;
- c) per morosità del pagamento dei tributi e diritti comunali dovuti dal titolare in dipendenza della concessione.

La sospensione si potrà protrarre fino a quando il trasgressore non abbia adempiuto agli obblighi per la cui inosservanza la sospensione stessa è inflitta e comunque per un periodo massimo di giorni trenta.

CAPO XII DISPOSIZIONI FINALI

Art. 90 Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore secondo le modalità ed i tempi stabiliti dagli artt. 45 e 46 della Legge 08/06/90 n. 142 ed abroga tutti i regolamenti, le ordinanze, le consuetudini riguardanti le materie disciplinate dal regolamento medesimo o in contrasto con lo stesso.